



CH-2501 Bienna, UFCOM, fim

A tutte le  
emittenti radiofoniche e televisive  
locali e regionali

Vostro riferimento:  
Nostro riferimento: 240  
Collaboratore/trice:

**Bienna, 26 marzo 2007**

## **Entrata in vigore della nuova legge sulla radiotelevisione (LRTV): importanti novità per le emittenti radiofoniche e televisive locali e regionali**

Gentili signore, egregi signori,

Il prossimo 1° aprile 2007 entreranno in vigore la nuova legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) e le disposizioni d'esecuzione contenute nella nuova ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV). Con la presente desideriamo illustrarvi i cambiamenti introdotti dalla nuova LRTV per le emittenti radiofoniche e televisive locali e regionali.

### **1. Concessioni di radiodiffusione**

In base alla nuova LRTV le emittenti necessitano di una concessione solo se richiedono una partecipazione al canone e/o un accesso garantito alla diffusione via etere (art. 38 e 43 LRTV).

Le concessioni di radiodiffusione per programmi radiofonici e televisivi basate sulla nuova legislazione verranno tuttavia rilasciate solo a partire da metà 2008 circa. Durante la **fase transitoria**, ossia fino al rilascio delle nuove concessioni le concessioni delle emittenti radiofoniche e televisive *attualmente in vigore* potranno essere prorogate.

Durante questa fase transitoria **necessitano** ancora di una concessione le seguenti emittenti radiofoniche e televisive:

- Emittenti radiofoniche che diffondono su OUC, con o senza partecipazione al canone.  
Le concessioni di queste emittenti sono già state prorogate dalle disposizioni delle istruzioni OUC del 27.10. 2004 del DATEC (fino a 5 anni dopo l'entrata in vigore della LRTV; con possibilità di disdetta). La concessione conferisce il diritto di accesso alle frequenze OUC.
- Emittenti televisive che, nella fase transitoria, ossia fino al rilascio delle nuove concessioni (con mandato di prestazioni e partecipazione al canone), ricevono un'aliquota del canone in base al diritto finora vigente per il biennio 2007-2008.

Le concessioni dei beneficiari di aliquote del canone in base al diritto finora in vigore vengono automaticamente prorogate dal DATEC sino alla fine del 2008, affinché questi possano continuare a ricevere un'aliquota del canone durante la fase transitoria.

- Le emittenti televisive senza partecipazione al canone che utilizzano una frequenza via etere (nella gamma VHF/UHF).

Le concessioni di queste emittenti vengono prorogate automaticamente dal DATEC sino a fine 2008, affinché esse continuino ad avere il diritto di accesso alla frequenza in questione.

Durante la fase transitoria **non necessitano di una concessione** le seguenti emittenti radiofoniche e televisive:

- Emittenti radiofoniche che non diffondono su OUC (ossia che diffondono su linee e/o via satellite).

Le concessioni di queste emittenti sono valide sino alla loro scadenza, a meno che queste ultime non vi hanno prima rinunciato espressamente (art. 107 cpv. 1 LRTV).

- Emittenti televisive che in base al diritto finora in vigore non hanno ricevuto un'aliquota del canone e che diffondono i loro programmi su linee / via satellite

Le concessioni di queste emittenti sono valide sino alla loro scadenza, a meno che queste ultime non vi hanno prima rinunciato espressamente.

L'emittente deve comunicare per iscritto all'autorità concedente se intende rinunciare alla sua concessione ancora valida in base al diritto previgente.

Rinunciando alla concessione, l'emittente non dovrà in futuro più pagare tasse di concessione, né più adempiere l'eventuale mandato di prestazioni definito dalla concessione e potrà scegliere liberamente la zona di diffusione. Inoltre, le emittenti di programmi che non possono essere captati all'estero (ossia diffusi solo su linee all'interno della Svizzera) beneficiano di maggiore libertà per quanto riguarda l'inserimento e la durata della pubblicità (*cf. punto 5 della presente lettera*). Sono inoltre considerevolmente ridotte le esigenze per quanto riguarda l'obbligo di notifica e di informazione sulle partecipazioni nonché l'obbligo di rendiconto.

Il proseguimento della validità della concessione favorisce le (poche) emittenti per le quali, in base al diritto previgente, era stata pronunciata una decisione di diffusione in base all'articolo 47 capoverso 1 LRTV 1991 (obbligo, per certe reti via cavo, di diffondere il programma dell'emittente). Questa decisione mantiene la sua efficacia solo se rimane valida la concessione basata sul diritto previgente dell'emittente in questione. Sebbene anche la nuova regolamentazione preveda la possibilità di attivazione (art. 60 LRTV), i presupposti per un'attivazione forzata su determinate reti di linee sono più rigidi.

Occorre sottolineare il fatto che in seguito alla rinuncia o alla scadenza della loro concessione, le emittenti devono adempiere l'obbligo di notificazione secondo l'articolo 3 lettera a LRTV, se continuano a diffondere un programma radiofonico o televisivo (*cf. prossimo punto della presente lettera*).

## 2. Obbligo di notificazione

Dal 1° aprile 2007 tutte le emittenti di programmi che non sono titolari di una concessione sottostanno all'obbligo di notificazione conformemente all'articolo 3 lettera a LRTV. L'articolo 2 della nuova ORTV definisce quali indicazioni vanno fornite all'UFCOM prima dell'inizio dell'attività trasmissiva. Si tratta di informazioni sull'emittente, sulle persone responsabili, sull'organizzazione istituzionale, sul programma e la sua diffusione e sulle cooperazioni e partecipazioni. Queste informazioni, che possono anche essere pubblicate, permettono una chiara identificazione del fornitore di programma e del suo programma, anche nel contesto della concentrazione dei mezzi di comunicazione. È possibile che un'emittente sottoposta all'obbligo di notificazione abbia sede all'estero; tuttavia, in questo caso deve disporre di un indirizzo di corrispondenza in Svizzera.

Il modulo per l'obbligo di notificazione sarà disponibile dal 1° aprile 2007 sul nostro sito Internet ([www.ufcom.ch](http://www.ufcom.ch))

### 3. Relazione annuale e conto annuale

#### a) Relazione annuale

Conformemente all'articolo 18 della nuova legge sulla radiotelevisione, **tutte le emittenti** svizzere di programmi radiofonici e televisivi devono continuare a presentare all'UFCOM una relazione annuale. Sono esentate da quest'obbligo solo le emittenti le cui spese d'esercizio annue non superano i 200 000.- franchi (art. 27 cpv. 1 ORTV).

La relazione annuale dovrà ora essere presentata compilando un **questionario online**. A tal fine riceverete per posta a inizio aprile un nome utente e una password, con cui potrete loggarvi e compilare il questionario.

Il termine per la compilazione del questionario è il **30 aprile 2007**.

#### b) Conto annuale

In aggiunta alla relazione annuale, le **emittenti concessionarie** devono presentare un conto annuale (art. 27 cpv. 5 ORTV). Il conto annuale (bilancio e conto economico) va inoltrato come finora in formato cartaceo in base al nostro modello di piano contabile che trovate sul nostro sito Internet alla pagina ([http://www.bakom.ch/themen/radio\\_tv/marktuebersicht/00527/index.html?lang=it](http://www.bakom.ch/themen/radio_tv/marktuebersicht/00527/index.html?lang=it)).

Vi preghiamo di presentarci entro il **30 aprile 2007** il conto annuale (bilancio e conto economico) e il rapporto dei revisori unitamente al conto annuale 2006 approvato.

A partire dal 2008 si prevede d'integrare nel rilevamento online altre informazioni finanziarie (ad esempio bilancio e conto annuale in base al piano contabile dell'UFCOM); per motivi di scadenze, nel 2007 queste informazioni saranno ancora raccolte separatamente.

Inoltre, vi comunichiamo che l'UFCOM ha deciso d'introdurre un nuovo piano contabile per le emittenti locali e regionali con partecipazione al canone a partire dal 2008. All'inizio del mese di maggio vi sottoporremo il progetto di questo nuovo documento affinché possiate esprimervi in merito.

Vi rendiamo attenti al fatto che secondo l'articolo 90 capoverso 2 lettera f LRTV, può essere condannato a versare un importo sino a 10'000 franchi chiunque non adempie l'obbligo di rendiconto oppure lo fa in modo tardivo o incompleto.

### 4. Tassa di concessione

#### a) In generale

Con l'entrata in vigore della nuova LRTV cambierà la base per il calcolo della tassa di concessione. D'ora in poi, per il calcolo della tassa di concessione, oltre ai proventi lordi derivanti dalla pubblicità vanno dichiarati anche i proventi lordi derivanti dalla **sponsorizzazione** (art. 22 cpv. 2 LRTV). L'anno determinante per il calcolo è sempre quello precedente; ciò significa che per l'importo della tassa di concessione 2007 sono determinanti gli introiti lordi provenienti da pubblicità e sponsorizzazione realizzati durante il 2006.

Nella dichiarazione per la tassa di concessione va ora menzionata e dichiarata separatamente l'*autopromozione*. Trovate le spiegazioni sull'autopromozione alla pagina 2 (punto 4) della dichiarazione per la tassa di concessione.

Per il calcolo dei proventi lordi rimane valida la prassi attualmente impiegata.

Vi preghiamo d'inviarci per posta entro il **30 aprile 2007** la dichiarazione per la tassa di concessione debitamente compilata e firmata che trovate sul nostro sito Internet alla pagina ([http://www.bakom.ch/themen/radio\\_tv/marktuebersicht/00527/index.html?lang=it](http://www.bakom.ch/themen/radio_tv/marktuebersicht/00527/index.html?lang=it)).

Se non lo avete già fatto in concomitanza con la presentazione del conto annuale, allegare anche il conto annuale secondo il piano contabile dell'UFCOM unitamente al rapporto dei revisori e al conto annuale approvato.

#### **b) Emittenti che continuano ad essere titolari di una concessione**

Le emittenti la cui concessione è stata prorogata dopo il 31 marzo 2007 e quelle che non hanno rinunciato alla loro concessione ancora vigente (*cf. punto 1 della presente lettera*), pagano l'intera tassa di concessione per il 2007. Come base di calcolo vengono considerati gli introiti totali lordi derivanti dalla pubblicità e il 75% degli introiti lordi provenienti dalla sponsorizzazione realizzati nel 2006 (dato che la sponsorizzazione viene considerata solo pro rata da aprile a dicembre).

Se una concessione scade nel corso del 2007 oppure se l'emittente vi rinuncia, nel 2008 l'UFCOM allestirà un bilancio finale correggendo la tassa di concessione 2007 in base agli introiti effettivi.

#### **c) Emittenti la cui concessione scade il 31 marzo 2007**

Le emittenti la cui concessione scade il 31 marzo 2007 pagano la tassa di concessione pro rata per il periodo gennaio – marzo 2007. Come base di calcolo viene considerato il 25% degli introiti totali lordi derivanti dalla pubblicità realizzati nel 2006. Nel 2008 l'UFCOM allestirà un bilancio finale correggendo la tassa in base agli introiti effettivi.

### **5. Nuove norme per la pubblicità e la sponsorizzazione**

#### **a) Emittenti diverse – regole diverse**

La nuova LRTV contempla varie categorie di emittenti per le quali vigono regole diverse in materia di finanziamento tramite pubblicità e sponsorizzazione. Chi riceve una partecipazione al canone e/o chiede privilegi nell'ambito della diffusione o dell'accesso, è sottoposto a maggiori limitazioni; invece, le emittenti unicamente soggette all'obbligo di notificazione e senza tali privilegi godono di maggiore libertà. Lo schema allegato alla presente fornisce una sintesi in merito. Innanzitutto dovete definire chiaramente a quale categoria di emittenti appartenete, dopodiché potrete farvi un'idea delle possibilità cui disponete in materia di pubblicità e sponsorizzazione.

#### **b) Pubblicità: maggiore libertà, nuove forme**

Per determinate categorie di emittenti, la nuova LRTV prevede un netto allentamento delle disposizioni in materia di pubblicità. Inoltre, introduce nuove forme pubblicitarie.

- Le disposizioni sull'*inserimento* della pubblicità (parola chiave interruzione pubblicitaria) e la *durata massima* della pubblicità sono state adattate agli standard europei. Visto il diritto europeo è necessario ricordare che fra due spazi pubblicitari che interrompono delle trasmissioni ci deve essere un periodo minimo di 20 minuti indipendentemente della trasmissione. Questo termine standard minimo è espressamente stipulato all'art. 18 cpv. 1 lit. c ORTV sotto il termine "altre trasmissioni" e vale ugualmente per le trasmissioni menzionate all'art. 18 cpv. 1 lit. a e b ORTV.
- Per la SRG SSR è invece rimasto lo status quo. Per le emittenti senza concessione che diffondono il loro programma solo in Svizzera vigono in materia solo restrizioni minime. Trovate maggiori informazioni nello schema allegato.
- Ora le emittenti radiofoniche e televisive regionali private, nonché le emittenti radiofoniche nazionali e di regione linguistica possono diffondere *pubblicità per birra e vino*. Ciò nonostante, nel fare ciò devono rispettare le disposizioni sulla tutela dei giovani. Questo tipo di pubblicità è tuttavia vietato nelle finestre pubblicitarie trasmesse in Svizzera da emittenti estere e nei programmi televisivi diffusi a livello nazionale e di regione linguistica (inclusa la SSR). Se tali emittenti vogliono diffondere pubblicità per prodotti senz'alcool di un produttore di bevande alcoliche, devono garantire che non ne derivi un effetto pubblicitario per le bevande alcoliche.
- *Divieti di pubblicità*: per tutte le emittenti rimane il divieto di pubblicità per i superalcolici (inclusi gli

alcolpop). Lo stesso vale per la pubblicità per i prodotti del tabacco, la pubblicità politica e religiosa nonché la pubblicità per i medicinali ottenibili su prescrizione medica. Nei programmi radiofonici della SRG SSR la pubblicità è generalmente vietata, ad eccezione dell'autopromozione che serve prevalentemente a consolidare il legame con il pubblico.

- Qualsiasi trasmissione deve rispettare i diritti fondamentali. La diffusione è vietata, quando non rispetta la dignità umana, è discriminatoria, incita all'odio razziale, offende la morale pubblica e fa l'apologia della violenza e la banalizza. Questo divieto vale in particolare per le trasmissioni che potrebbero essere suscettibili di nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni. Il divieto vale per le trasmissioni redazionali così come per gli spot pubblicitari.
- *Particolari forme pubblicitarie*: le emittenti televisive possono trasmettere nuove forme pubblicitarie. È ora autorizzata la pubblicità a schermo ripartito (split screen), nella misura in cui la pubblicità è designata in base alle disposizioni dell'ORTV. Durante la trasmissione di manifestazioni è possibile coprire con della pubblicità virtuale quella già presente sul luogo della manifestazione (ad esempio superficie pubblicitaria a bordo campo in uno stadio); è necessario informare il pubblico della presenza di questo tipo di pubblicità. La SRG SSR può diffondere questi due tipi di pubblicità solo durante la trasmissione di manifestazioni sportive. Infine, l'ORTV autorizza anche la pubblicità interattiva alla televisione.

#### **c) Sponsorizzazione: status quo con singole modifiche e precisazioni**

Per quanto riguarda la sponsorizzazione, la nuova legge riprende ampiamente le regole della LRTV 1991 e la prassi dell'UFCOM in materia. Pertanto, gli sponsor continuano a non poter inserire asserzioni di natura pubblicitaria e devono rendere chiaro il loro impegno, il che nel contempo permette loro di promuovere la propria immagine. Ora è sufficiente *una citazione dello sponsor* all'inizio o alla fine della trasmissione sponsorizzata. Regole più rigide vigono per il *product placement*, ora in linea di massima autorizzato dall'ORTV. Se i prodotti di uno sponsor vengono inseriti in una trasmissione redazionale, occorre obbligatoriamente segnalare questo tipo di finanziamento all'inizio della trasmissione. Nelle trasmissioni per bambini è invece vietato l'inserimento di prodotti (product placement).

#### **d) Informazioni e direttive dell'UFCOM sulla nuova LRTV**


Non esitate a consultare il sito Internet dell'UFCOM ([www.ufcom.ch](http://www.ufcom.ch)). Dal 1° aprile 2007 sarà adattato alle nuove basi legali e vi troverete una serie d'importanti informazioni anche sulla pubblicità e la sponsorizzazione. Potete scaricare i testi della legge e delle ordinanze e consultare le nuove descrizioni generali in materia di pubblicità e sponsorizzazione. Il testo delle attuali direttive dell'UFCOM sulla sponsorizzazione del giugno 1999 è stato adeguato alla nuova legislazione. È però prevista una revisione più approfondita di queste direttive. Tuttavia, dato che l'UFCOM sta pensando di redigere una direttiva anche nel campo della pubblicità ma prima occorre raccogliere esperienze pratiche con le nuove disposizioni legali, questa revisione di fondo delle direttive dell'UFCOM verrà fatta solo nell'ultimo trimestre del 2007.

In futuro, l'UFCOM prevede di comunicare sempre più per via elettronica (ad es. mediante newsletter) la sua prassi nel campo della pubblicità e della sponsorizzazione. Per potervi aggiornare costantemente vi preghiamo di mandare il vostro indirizzo e-mail ad [artv@bakom.admin.ch](mailto:artv@bakom.admin.ch). A questo stesso indirizzo potete continuare a porci domande su casi concreti di pubblicità e sponsorizzazione. I nostri collaboratori sono a vostra disposizione anche per fornirvi informazioni telefoniche. Tuttavia, vi pre-

ghiamo di tener conto del fatto che, dopo l'entrata in vigore delle nuove basi legali, si registrerà probabilmente un aumento delle richieste che potrebbe causare ritardi nelle risposte.

Distinti saluti

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Matthias Ramsauer', written in a cursive style.

Matthias Ramsauer  
Vicedirettore

Allegati:

Disposizioni in materia di pubblicità e sponsorizzazione: schema delle novità e delle modifiche